

**COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
OTTAVA RIUNIONE - 16 LUGLIO 1996 - RISPOSTE AI QUESITI**

1. QUESITI RELATIVI ALLA FASE ISTRUTTORIA

D. (BAV) Sono agevolabili le spese sostenute da imprese immesse nel godimento dell'azienda o di ramo d'azienda con contratto d'affitto regolarmente registrato e la cui durata si potrae per almeno 5 anni dalla data di entrata in funzione dei beni agevolabili ? Qualora dette spese siano state sostenute in parte dal locatore dell'azienda prima della sottoscrizione del contratto di affitto, il conduttore può richiedere le agevolazioni previste dalla legge 488/92 per l'intero programma di spesa o solo per le spese relative ai beni immessi e spesati dal conduttore stesso ? **(8 - 16/07/96)**

R. *Qualora il conduttore di un'unità produttiva in fitto realizzi un programma di investimento organico e funzionale, inquadrabile in una delle tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, lo stesso può richiedere le agevolazioni a valere sulla L. 488/92, purchè abbia la disponibilità dell'unità produttiva stessa per almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione del programma medesimo. Qualora tale programma sia stato in parte realizzato dal locatore prima della sottoscrizione del contratto di affitto, potranno essere prese in considerazione, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, le sole spese sostenute dal conduttore titolare della domanda, fermo restando che il programma deve essere, comunque, interamente e compiutamente rappresentato nel business plan.*

D. (B. Napoli) Nel caso in cui gli istituti non abbiano elementi di riferimento per assumere decisioni: in che modo vanno segnalate al MICA, nell'eventuale mancanza di chiarimenti in tempo utile da parte del Comitato Tecnico, allorchè le pratiche istruite verranno inviate al MICA stesso ? E' sufficiente una nota di accompagnamento, stante l'impossibilità di introdurre tali elementi nello schema di relazione istruttoria ? **(8 - 16/07/96)**

R. *I compiti del Comitato sono consultivi e, certamente, non istruttori, in sostituzione di quelli della banca concessionaria. Quest'ultima deve condurre i necessari accertamenti e, sulla base degli elementi acquisiti e dei propri convincimenti, formulare la propria proposta al Ministero in forma positiva, negativa o subordinata ad una o più delle condizioni previste dallo schema di relazione istruttoria. Il giudizio conclusivo - che, quindi, non può essere dubitativo - può essere accompagnato, attraverso le note o il giudizio stesso, dalle relative motivazioni che, comunque, non possono introdurre contraddizioni o dubbi rispetto al giudizio complessivo medesimo.*

2. QUESITI RELATIVI AI MEZZI PROPRI

D. (M. Lombardo) La circolare 15/12/95 n. 38522, al punto 6.2 settimo comma, prevede che gli aumenti del capitale sociale o i conferimenti possano avvenire in una o più soluzioni "entro la data di ultimazione del programma"; lo stesso concetto è espresso ai punti D4.2.1 e D4.2.2 del modulo di domanda dell'impresa: "da versare nell'arco temporale di realizzazione del presente programma". La recente circolare del 19/6/96, n. 36157, punto 1.2 secondo comma, richiamando anche la dizione della circolare 15/12/95 punto 5.10 settimo comma, riferendosi al capitale proprio da apportare, richiama un periodo diverso: "dall'esercizio di avvio a realizzazione a quello di entrata a regime dell'iniziativa". Considerato che quest'ultima

precisazione nel contesto della prima circolare si riferiva anche ad altri accertamenti, si ritiene che l'immissione del capitale proprio nell'impresa possa avvenire solo entro la fine degli investimenti e non anche nel periodo successivo dell'entrata a regime, semprechè quest'ultimo non coincida eventualmente con il termine degli investimenti. **(8 - 16/07/96)**

R. *Il riferimento, contenuto nella circolare n. 36157 del 19.6.96, agli accertamenti della banca concessionaria "attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione a quello di entrata a regime dell'iniziativa" è un richiamo ad un'attività di più largo respiro, nell'ambito della quale deve essere condotto l'accertamento di cui si tratta. Si conferma che il capitale proprio di nuovo apporto può essere concretizzato tra l'avvio a realizzazione e l'ultimazione dell'iniziativa.*

D. (Efibanca) Una società per la realizzazione del piano di investimenti proposto ai sensi della legge 488/92 ed iniziato nel 1994, ha ottenuto "finanziamenti infruttiferi" da parte dei soci versati nelle casse sociali in due quote (1994 e 1995). Detti "finanziamenti infruttiferi" sono attualmente appostati in bilancio alla voce "debiti diversi a lungo termine". La società ha dichiarato che nel corso del 1996, provvederà a portare a capitale sociale, con specifica delibera, gli importi relativi a detti "finanziamenti infruttiferi" già versati in precedenza nelle casse sociali. Nel punto D4.2.2 del modulo di domanda detti "finanziamenti infruttiferi" sono riportati in riferimento agli importi ed alle cifre versate nell'anno di pertinenza del versamento stesso, considerandoli "conferimenti in conto capitale" in funzione della assumenda delibera di aumento capitale. Poiché la delibera di aumento capitale interverrà nel 1996 si chiede di conoscere quando si devono considerare conferiti tali apporti. **(8 - 16/07/96)**

R. *Gli importi relativi saranno considerati conferiti alla data di delibera aumento di capitale (1996) e quindi attualizzati alla data di avvio programma.*

3. QUESITI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

D. (B. Napoli) La normativa pone il divieto dell'invio di domande (distinte) che prevedono investimenti comuni; nel caso ciò avvenga, la normativa non stabilisce se le domande vanno entrambe respinte o una sola (ed eventualmente quale). **(8 - 16/07/96)**

R. *Come precisato al punto 10 della circolare n. 37835 dell'8.3.96, entrambe le domande devono essere respinte.*

4. QUESITI RELATIVI AI PROGRAMMI "MISTI"

D. (Carisbo) Possibile sostituzione di società di leasing. Un'azienda, avendo presentato due domande ora in istruttoria, una per parte di investimento effettuata direttamente e l'altra per investimento da effettuare in locazione, non è riuscita a trovare l'accordo sulle condizioni dell'operazione con la società di leasing (l'azienda reputa che le vengano proposte condizioni troppo onerose, ritenute fuori mercato, in funzione dell'"opzione" consentita alla società di leasing dal fatto di essere stata prescelta quale presentatrice della domanda di legge 488); conseguentemente l'azienda ci chiede ora di poter sostituire la società di leasing originaria con altra, pure con noi convenzionata, che applicherebbe condizioni sensibilmente inferiori (la società di leasing originaria non opporrebbe obiezioni). E' possibile? **(8 - 16/07/96)**

R. *Fermo restando che:*

- *la scelta dell'impresa circa il sistema di realizzazione degli investimenti del programma (leasing o diretto) deve essere operata entro i termini di presentazione delle domande e non può essere più modificata, pena la decadenza della domanda presentata (vedi risposta ad un*

quesito San Paolo a pag. 4 delle risposte ai quesiti allegati al verbale della riunione del 23.5.96);

- *non è consentito all'impresa richiedente di apportare, successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione sulla GURI delle graduatorie regionali, modifiche all'iniziativa rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie medesime o per il calcolo delle agevolazioni (vedi punto 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96);*
- *ciascun programma di investimenti organico e funzionale può essere oggetto di una sola domanda, sia che venga realizzato direttamente dall'impresa che attraverso la locazione finanziaria, con la sola eccezione dei programmi "misti" per i quali, in deroga alla norma generale, è consentita la presentazione di due domande (una per gli investimenti realizzati direttamente ed una per quelli in leasing), osservando, però, le condizioni di cui al punto 5.7 della circolare n. 38522/95 (vedi risposta ai quesiti Assilea a pag. 11 delle risposte ai quesiti allegati al verbale della riunione del 10.7.96),*

la normativa non pone divieti all'eventuale richiesta, da parte dell'impresa, di sostituire la società di leasing cui ha inoltrato la domanda di agevolazioni, anche se successiva alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda stessa. Tuttavia, nel rispetto delle procedure vigenti ed alla luce di quanto sopra, si ritiene che ciò possa avvenire alle seguenti condizioni:

- *entrambe le società di leasing devono essere istituti collaboratori della stessa banca concessionaria;*
- *i due istituti collaboratori e la banca concessionaria devono esprimere il loro formale assenso all'operazione; per quanto concerne la banca concessionaria, tale assenso tiene conto del tempo restante per la conclusione dell'attività istruttoria entro i termini fissati;*
- *tutti gli investimenti oggetto della domanda avanzata alla prima società di leasing devono essere trasferiti in capo alla seconda.*

Ai fini di cui sopra, la società di leasing che ha ricevuto la domanda, dopo aver acquisito la formale richiesta da parte dell'impresa e dopo aver riscontrato la sussistenza delle suddette condizioni, trasmette la domanda alla nuova società di leasing prescelta, in capo alla quale resta la verifica di completezza di cui all'art. 5, comma 4 del regolamento.

5. QUESITI RELATIVI ALLA RIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

D. (B.Napoli) *La domanda ripresentata ai sensi del DM 527/95 art.12, comma 1, può prevedere investimenti superiori a quelli indicati nell'originaria domanda presentata ai sensi della legge 64 ? In caso di risposta negativa la domanda va respinta o va esaminata secondo gli investimenti indicati in precedenza nella originaria domanda sulla 64 ? (8 - 16/07/96)*

R. *Nel caso di domanda presentata ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento, le cui spese risultino superiori a quelle indicate nella domanda originaria, la stessa deve essere istruita con riferimento all'intero programma organico e funzionale, fermo restando che le spese complessivamente proposte per le agevolazioni non possono essere superiori a quelle indicate nella domanda originaria stessa (vedi punto 11.5 della circolare n. 38522/95).*

D. (B.Napoli) *La domanda originariamente proposta ai sensi della legge 64 prevedeva per le principali produzioni sia la voce 32.10 (fabbricazione di componenti elettronici di elaboratori) sia la voce 30.02 (fabbricazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica). La realizzazione dell'iniziativa ha determinato prevalenza diversa a seguito di un differente indirizzo produttivo assunto nel tempo, in origine corrispondente alla voce 30.02*

ed ora alla voce 32.10. Riguardando sia la domanda originaria che quella riproposta effettivamente lo stesso programma si chiede se, pur sempre nello stesso settore merceologico, la prevalenza di altro settore, pur previsto, a discapito di quello originariamente previsto, generi motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

D. (Efibanca) Una società che è stata esclusa dalla graduatoria della legge 64 per motivi non riferibili all'ammissibilità, ha ripresentato correttamente la domanda ai sensi dell'art.12, comma 1 del regolamento, riproponendo lo stesso programma, peraltro già realizzato a fine 1993. Una verifica dei dati, effettuata in fase istruttoria, ha fatto rilevare un non incremento del numero dei dipendenti (mancato ricorso a stagionali o sostanziale mantenimento dei dipendenti fissi in essere ante avvio dell'iniziativa) e un lieve incremento dei fattori produttivi. Tali circostanze ci sono state giustificate e documentate con un'oggettiva crisi del mercato non prevedibile nel 1992 anno della domanda originaria. Considerando che l'art. 3, punto 1, lettera a) del regolamento definisce "ampliamento" l'iniziativa che "attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi sia volta" si chiede se, alla luce di quanto sopra esposto si possa estensivamente interpretare la "e" come un "e/o". **(8 - 16/07/96)**

R. *Nel caso di domanda presentata ai sensi dell'art.12, comma 1 del regolamento, la stessa e quella originaria devono riferirsi allo stesso programma, con riferimento alla localizzazione ed al settore merceologico delle principali produzioni. Il programma, inoltre, deve presentare le caratteristiche per essere inquadrato in una delle tipologie di cui all'art.3 del regolamento stesso, tipologia che, pertanto, può essere anche diversa da quella indicata ai sensi della L. 64/86 alla luce di differenti definizioni.*

D. (B. Napoli) La stessa ditta ha presentato una prima domanda di nuovo impianto ai sensi del DM 527/95 art.12, comma 1, ed una seconda domanda di ampliamento ai sensi della 488. Le due domande possono configurare un solo programma articolato in un periodo di tempo maggiore rispetto alla originaria previsione di investimento. Pertanto si chiede se le due domande debbono considerarsi come unitarie ai fini dell'eventuale godimento delle agevolazioni. **(8 - 16/07/96)**

R. *La valutazione unitaria di due o più domande di agevolazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del regolamento, può essere effettuata qualora sia l'impresa a richiederla nei moduli di domanda delle iniziative interessate e qualora, tra l'altro, le iniziative medesime siano riferite ad unità produttive differenti. Quest'ultima condizione non pare sussistere nel caso in esame per il quale, semmai, si richiama l'attenzione della banca concessionaria alle condizioni di ammissibilità, di cui all'art. 2, comma 3 del regolamento, concernenti il caso di più domande relative alla stessa unità produttiva.*

6. QUESITI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO

D. (B. Napoli) Viene proposto come nuovo impianto un programma di investimento riguardante il trasferimento di preesistente impianto - peraltro non motivato da alcun provvedimento della Pubblica amministrazione ma soltanto dall'esigenza di trasferire l'attività in piano P.I.P - il cui programma di spesa consiste principalmente nelle opere murarie per la costruzione del complesso aziendale, nonché attrezzature di limitato valore senza alcun acquisto di nuovo macchinario in quanto si intende utilizzare il macchinario preesistente. Si ritiene necessario che il programma da ammettere alle agevolazioni abbia, in se stesso, idonei contenuti industriali, per cui nel caso in esame la richiesta andrebbe respinta, oppure risulta possibile ammettere alle agevolazioni un programma che consiste in sole opere murarie, quando il contenuto industriale deriva dall'utilizzo di preesistenti impianti e macchinari ? **(8 - 16/07/96)**

R. *Un'iniziativa può essere classificata come "trasferimento", quando le sigenze di cambiamento della localizzazione sono determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale (vedi art. 3, comma 1, lettera g) del regolamento). un'iniziativa può essere classificata "nuovo impianto", qualora il cambiamento della localizzazione derivi da oggettiva impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nella precedente localizzazione. Un'iniziativa può essere classificata di "ristrutturazione", qualora riguardi solo l'acquisto di un immobile e l'azienda conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto. Qualora l'iniziativa non presenti le suddette caratteristiche nè altre per essere inquadrata in una delle tipologie ammissibili, la stessa non può essere ammessa alle agevolazioni.*

D. (B.Napoli) Nel caso di trasferimento di impianto, peraltro non motivato da alcun provvedimento della Pubblica amministrazione, la ditta non ha fornito la perizia di attestazione del valore del preesistente impianto in quanto ha ritenuto di classificare la iniziativa come nuovo impianto, tale valore può essere determinato dal tecnico istruttore della banca ? **(8 - 16/07/96)**

R. *Si, limitatamente al valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati.*

D. (B.Napoli) Viene proposto un programma di ampliamento consistente unicamente nella realizzazione della palazzina uffici e servizi generali. Si richiede un parere sull'ammissibilità di tale domanda tenuto conto peraltro che le immobilizzazioni preesistenti ammontano a Lm: 1.294,5 mentre i nuovi investimenti, in suolo, proget. ed opere murarie ammontano a Lm. 1.619,5. **(8 - 16/07/96)**

R. *Gli elementi forniti non consentono di esprimere un parere; si rimanda agli accertamenti istruttori della banca concessionaria.*

7. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. (S.Paolo) I programmi di investimento finalizzati alla tutela dell'ambiente e conformi alla disciplina comunitaria (G.U. del 10/3/94) sono ammissibili alle sole risorse nazionali. Gli investimenti riguardanti l'alimentazione animale sono sempre esclusi (anche dalle risorse nazionali) per le unità che producono o produrranno più di 20.000 ton. all'anno. Un'azienda che produce oltre tale limite avanza due domande per dei programmi di investimento consistenti, limitando la richiesta delle agevolazioni solo per le spese mirate direttamente o indirettamente a migliorare la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli operai. Nello spirito dell'orientamento U.E. si riterrebbero le domande ammissibili. **(8 - 16/07/96)**

R. *Si concorda con la banca concessionaria; l'ammissibilità, naturalmente, è limitata ai soli fondi nazionali.*

D. (Irfis) Un'azienda di grandi dimensioni per fatturato (55 mld. circa nel 1994), che svolge l'attività di impresa edile-stradale (prevalente), nonché di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi e di emulsioni bituminose, ha presentato domande di agevolazioni finanziarie ai sensi della Legge 488/92 per la realizzazione di programmi di investimento per due distinti stabilimenti industriali, concernenti sostanzialmente l'ammodernamento di impianti di produzione di conglomerati bituminosi. Poiché nelle domande viene indicata la classificazione ISTAT '91 23.20.4 riguardante la "fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale" che rappresenta una produzione assolutamente marginale dell'azienda (0,5% del fatturato 1994), e atteso che la produzione di conglomerato bituminoso non risulta specificatamente inclusa tra le attività manifatturiere nella classificazione delle

attività economiche ISTAT '91, si chiede come dette iniziative dovranno essere inquadrare ai fini della classificazione ISTAT da indicare nella relazione istruttoria. Parrebbe opportuno assegnare nel caso la classificazione ISTAT '91 26.63 - "Produzione di conglomerato cementizio (calcestruzzo) pronto per l'uso", risultando tale prodotto affine al conglomerato bituminoso. La produzione di calcestruzzi rappresenta peraltro una ulteriore significativa attività produttiva aziendale.

D. (Irfis) Una delle due iniziative attinenti il precedente quesito, comprende consistenti spese per l'acquisto di macchine operatrici stradali (vibrofinitrici, rulli compressori, escavatori e simili) utilizzate dall'azienda per la messa in opera dei conglomerati bituminosi per la formazione di pavimentazioni stradali. Si chiede di conoscere se, analogamente ai criteri adottati al riguardo in occasione della precedente L. 64/86, le spese inerenti tali mezzi d'opera siano da escludere ai fini delle agevolazioni. **(8 - 16/07/96)**

R. *L'attribuzione del codice 23.20.4 o del 26.63 non ha alcuna rilevanza ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa e, pertanto, si rimanda ad un più approfondito esame istruttorio da parte della banca concessionaria. Per quanto concerne l'acquisto dei mezzi per la messa in opera del conglomerato, si concorda con la banca medesima, essendo gli stessi destinati all'attività di costruzioni stradali - non ammissibile - piuttosto che di produzione del conglomerato stesso.*

D. (Interbanca) Un'azienda produce concentrato di pomodoro a varie gradazioni, in scatole da g. 100 a Kg. 3, acquisendo concentrato di varia provenienza che viene rilavorato, raffinato e pastorizzato prima del confezionamento in scatole da pomodoro fresco, nelle quote stabilite annualmente dall'A.I.M.A. per il contributo comunitario. Gli impianti produttivi sono costituiti da:

1. una linea di produzione di concentrato di pomodoro a concentrazione predeterminata, a partire dal concentrato a 36 e 38 gradi;
2. una linea di produzione di concentrato a partire dal pomodoro fresco.

E' opinione dell'azienda che tale tipo di attività sia da catalogarsi come trasformazione di prodotto semilavorato, e quindi non classificabile in attività specifica di produzione di concentrato di pomodoro (ISTAT 15.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi); l'azienda classifica infatti la propria attività con il codice ISTAT 15.8, corrispondente alla fabbricazione di altri prodotti alimentari.

Da parte nostra, condividiamo quanto espresso dalla richiedente ai fini dell'ammissibilità del programma di investimenti alle agevolazioni previste dalla legge 488/92, in quanto l'attività di trasformazione del pomodoro fresco è del tutto marginale, e la rilavorazione del concentrato, peraltro di provenienza prevalentemente estera, non incide sulla capacità nazionale di trasformazione del pomodoro fresco. **(8 - 16/07/96)**

R. *Il punto 2.2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94 (vedi allegato n. 2 alla circolare ministeriale n. 37835 dell'8.3.96) non sembra fare alcuna distinzione, nella produzione di concentrati di pomodoro, in relazione alle caratteristiche della materia prima (pomodoro fresco o concentrato da rilavorare). Qualora la banca interpreti il divieto U.E. come diretto a limitare la capacità di trasformazione nazionale di pomodoro fresco e non dovesse, pertanto, riscontrare che la dichiarazione resa dall'impresa (ai sensi della circolare citata) sia palesemente in contrasto con le decisioni dell'U.E. in materia, può istruire positivamente l'iniziativa sulla base della dichiarazione medesima. Con quest'ultima, il legale rappresentante dell'impresa assume responsabilità anche penale di quanto sottoscritto, la cui veridicità o rispondenza alle condizioni poste dall'U.E. verrà verificata in seguito.*

D. (BAV) Sono state presentate due richieste di agevolazione:

1) Laboratorio di analisi cliniche (cod. ISTAT '91: 85.14.1). Il ciclo tecnologico indicatoci dalla società nel business plan è così sintetizzato: a)prelievo di campioni per l'analisi chimico-cliniche, batteriologiche, ematologiche in campo medico, prelievi per analisi tossicologiche nel campo merceologico, prelievi per analisi di qualsiasi tipo di controllo in campo ambientale ed ecologico; b) i campioni così ottenuti vengono sottoposti ad elaborazioni complesse mediante le attrezzature computerizzate che producono i risultati per le successive decisioni e provvedimenti tecnici da intraprendere; c)refertazione dei risultati ottenuti.

2)Servizi medici e biotecnici aziendali (cod. ISTAT '91: 93.05.0). Il ciclo tecnologico indicatoci dalla società nel business plan è così sintetizzato: a)igiene ambientale con prelievi ed analisi polveri, fumi e gas; b)igiene industriale e rumore con prelievi ed analisi di inquinamenti aerodispersi nell'ambiente di lavoro; c)medicina del lavoro e tossicologia industriale: visite mediche preventive e periodiche con accertamenti sanitari strumentali eseguiti in azienda; d)consulenze sanitarie e tecniche: servizio prevenzione e protezione D.L.626/94 e relativi piani di sicurezza.

Le attività svolte non rientrano tra quelle evidenziate nell'allegato alla Circolare n.38522 del 15/12/95 del Ministero. Peraltro le attività di cui sopra, in particolare quella di cui al punto 2, sono equiparabili ad altre ammesse. Risultano quindi ammissibili ? **(8 - 16/07/96)**

R. *Secondo gli elementi contenuti nel quesito, l'attività di cui al punto 1, con esclusione di quella relativa alle analisi in campo medico, potrebbe rientrare, genericamente, tra le "Problematiche della gestione", di cui al punto 3, lettera f) dell'allegato al regolamento. L'attività di cui al punto 2, oltre che tra le suddette "Problematiche della gestione", potrebbe rientrare tra le "Problematiche del personale", di cui al punto 3, lettera p) dello stesso allegato.*

8. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

D. (B. Napoli) Il caso riguarda un impianto di produzione di calcestruzzi. La ditta inserisce nel programma un mezzo mobile consistente in pompa di travaso di calcestruzzo per l'uso di cantiere che non sembra rientrare nei mezzi mobili utilizzati a completamento del ciclo delle lavorazioni e pertanto si ritiene di non ammettere. Si chiede conferma della esclusione della spesa. **(8 - 16/07/96)**

R. *Il mezzo di cui al quesito sembra utilizzato a valle del ciclo di produzione e, pertanto, non appare rientrare tra quelli ammissibili.*

D. (B. Napoli) Il caso riguarda un impianto di produzione di conglomerati bituminosi. La ditta inserisce nel programma un mezzo mobile consistente in autocarro dotato di impianto di produzione vapore per consentire il mantenimento della fluidità del prodotto durante il trasporto al sito di impiego. Si chiede conferma dell'ammissibilità della spesa. **(8 - 16/07/96)**

R. *Il mezzo mobile di cui al quesito sembra poter rientrare tra quelli "strettamente necessari per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti" e, quindi, ammissibile alle condizioni poste dall'art. 4, comma 1, lettera e) del regolamento.*

D. (B. Napoli) Viene dichiarata la realizzazione di un capannone di superficie eccedente i normali fabbisogni relativi al lay-out programmato in previsione di futuri ampliamenti di macchinario. Si chiede conferma dell'ammissibilità delle opere murarie limitatamente ed in ragione del solo lay-out previsto. **(8 - 16/07/96)**

R. *Gli elementi forniti non consentono di esprimere un parere sull'argomento. Si rimanda alle valutazioni istruttorie della banca concessionaria.*

D. (B. Napoli) I macchinari acquistati e poi rivenduti dopo 5 anni (con fatture di acquisto e vendita) sui quali non è stato nè sarà possibile, per assenza degli stessi, svolgere alcun accertamento (stato d'uso in relazione al nuovo di fabbrica, riscontro con i dati di fatture d'acquisto e di vendita, rispondenza alle necessità aziendali in termini di produzione, etc..) sono ammissibili ? **(8 - 16/07/96)**

R. *No.*

D. (B. Sardegna) L'impresa è una snc che si occupa di servizi alle imprese (elaborazione dati, assistenza finanziaria, ecc.). Ha praticamente raddoppiato lo studio e deve attrezzarlo e arredarlo. Propone un piano di investimenti di 200 mln. per il periodo 1.1.94 - 31.12.97. Il piano è così composto:

arredamento 86 mln.

2 fotocopiatrici 22 mln.

hardware e sw 92 mln.

L'arredamento è chiaramente di lusso (poltrone e divani in pelle, pareti libreria in ciliegio, tavolini da fumo in cristallo), compreso l'arredamento di una sala riunioni per 16 persone. E' chiaro che l'arredamento è funzionale all'attività svolta (librerie, scrivanie e poltrone sono funzionali all'attività), ma è altrettanto chiaro che la qualità scelta ha funzione di immagine e rappresentanza (soprattutto la sala riunioni). Come ci si deve comportare con le spese ammissibili ? Richiedere che l'importo della spesa sia equiparato a quello di un arredamento funzionale e moderno, ma standard e quindi ridurre il programma di investimenti ? Si può ridurre il programma di investimenti d'accordo con il richiedente e rivedere la copertura finanziaria ? (potrebbe cambiare qualche indicatore). E se il richiedente non è d'accordo, si può ridurre in sede istruttoria ? **(8 - 16/07/96)**

R. *La valutazione della spesa e la conseguente eventuale riduzione della stessa, per congruità o pertinenza, rientra tra i compiti istruttori della banca concessionaria.*

D. (M. Lombardo) La progettazione prevista, art.4 comma 1 - punto A, si riferisce anche ai macchinari progettati all'interno dell'azienda e costruiti presso terzi ? **(8 - 16/07/96)**

R. *Le spese relative a progettazioni interne di macchinari e attrezzature, ancorchè questi ultimi siano poi materialmente realizzati all'esterno dell'azienda, si considerano nello stesso capitolo dei beni realizzati. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui la progettazione venga effettuata all'esterno in relazione a macchinari ed attrezzature prodotti all'interno.*

D. (M. Lombardo) Gli investimenti devono essere iscritti nelle immobilizzazioni a bilancio o sono da considerare anche se spesi in c/economico ? **(8 - 16/07/96)**

R. *Secondo quanto indicato nell'art.4, comma 1 del regolamento, si deve ritenere ammissibile solo quanto inserito nelle immobilizzazioni di bilancio.*

9. QUESITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

D. (B. Napoli) La dichiarazione di disponibilità del suolo o dell'immobile può essere sostituita dalla dichiarazione di proprietà ? **(8 - 16/07/96)**

R. *La dichiarazione deve riguardare la disponibilità, ivi compresa quella a titolo di proprietà.*